

TCS Protezione giuridica privata

Condizioni generali d'assicurazione

Edizione 2016 stato 2018



Le presenti condizioni generali di assicurazione regolano i diritti e gli obblighi fra il contraente, le persone assicurate e Assista Protezione giuridica SA (in seguito: «Assista»).

Per permettere una più facile lettura delle presenti condizioni generali d'assicurazione, tutti i riferimenti a persone sono espressi in forma maschile. Beninteso gli stessi valgono anche per le persone di sesso femminile.

Le limitazioni e le esclusioni nelle presenti condizioni generali di assicurazione sono inserite nei campi di colore beige.

Tutte le somme assicurate indicate nelle presenti condizioni generali sono da intendersi comprensive di IVA (ed eventuali ulteriori tasse e spese).

Sommar

Disposizioni generali

1. Parti contraenti	Pagina	4
2. Persone assicurate	Pagina	4
3. Qualità assicurate	Pagina	4
4. Inizio e fine dell'assicurazione	Pagina	5
5. Prestazioni assicurate	Pagina	6
6. Copertura territoriale	Pagina	8
7. Copertura temporale	Pagina	8
8. Premi	Pagina	9
9. Comunicazioni	Pagina	10
10. Protezione dei dati	Pagina	10

Protezione giuridica privata

11. Rischi	Pagina	12
------------	--------	----

Annuncio e gestione di un caso giuridico

12. Annuncio	Pagina	17
13. Gestione	Pagina	17
14. Libera scelta dell'avvocato	Pagina	17
15. Divergenza di opinioni	Pagina	18
16. Violazione degli obblighi	Pagina	19
17. Foro e diritto applicabile	Pagina	19



Disposizioni generali

1. Parti contraenti

Assicuratore

Assista Protezione giuridica SA, Vernier/GE (in seguito: «Assista»).

Contraente

Persona fisica, domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

2. Persone assicurate

La polizza d'assicurazione precisa quale fra le seguenti varianti di copertura è stata scelta:

Assicurazione Individuale

copre esclusivamente il contraente

Assicurazione Famiglia

copre il contraente e le persone che vivono con lui nella stessa economia domestica, ossia:

- il coniuge o la persona che ne fa le veci;
- i loro figli.

Sono ugualmente coperti:

- i figli di meno di 25 anni compiuti ancora in formazione, che mantengono il loro domicilio presso il/i genitore/i assicurato/i, e che soggiornano in un luogo diverso;
- i collaboratori domestici impiegati all'interno dell'economia domestica del contraente, limitatamente alle controversie concernenti lo svolgimento delle loro mansioni.

3. Qualità assicurate

Le persone assicurate sono coperte in qualità di:

- a. persone private;**
- b. persone che esercitano un'attività professionale dipendente;**

- c. inquilini;**
- d. parti ad un contratto coperto dalla presente assicurazione;**
- e. pedoni, ciclisti, cavalieri;**
- f. passeggeri di qualsiasi mezzo di trasporto.**

4. Inizio e fine dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore alla data indicata nella polizza.

L'assicurazione è valida un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno se non è rescissa da una delle parti per iscritto al più tardi 3 mesi prima della data di scadenza annuale.

4.1 Rescissione in seguito a un sinistro

Per ogni caso giuridico che dà luogo ad un intervento di Assista, ogni parte ha il diritto di rescindere il contratto al più tardi al momento dell'ultima prestazione interna o esterna fornita da Assista.

In caso di rescissione del contratto da parte di Assista, la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la notifica, per iscritto, della disdetta all'assicurato.

In caso di rescissione del contratto da parte dell'assicurato, la copertura assicurativa cessa con la ricezione della disdetta da parte di Assista.

Se è Assista a disdire il contratto, il premio non utilizzato viene rimborsato all'assicurato. Se è l'assicurato a disdire il contratto, il premio non utilizzato gli viene pure rimborsato, a meno che la disdetta avvenga durante il primo anno di assicurazione.

4.2 Risoluzione del contratto di assicurazione

Assista recede dal contratto in particolare:

- se l'assicurato non ha versato il premio entro il termine legale nonostante il sollecito di pagamento, e Assista ha rinunciato a procedere all'incasso dello stesso;
- in caso di tentata o compiuta frode assicurativa.



4.3 Fine del contratto di assicurazione in caso di partenza all'estero

Se l'assicurato trasferisce il domicilio all'estero (eccezione fatta per il Principato del Liechtenstein), l'assicurazione cessa alla data di partenza comunicata alle autorità comunali o cantonali competenti.

Assista rimborsa al contraente il premio non utilizzato, a meno che il trasferimento avvenga durante il primo anno di assicurazione.

5. Prestazioni assicurate

Qualora diversi litigi risultino da uno stesso evento o da fatti ad esso collegati, queste sono considerate globalmente come un unico caso giuridico.

5.1 Prestazioni interne

In caso di prestazioni interne, la consulenza e la difesa degli interessi dell'assicurato in un caso giuridico coperto avvengono tramite giuristi e avvocati dipendenti di Assista. Assista assume i relativi costi interni.

5.2 Prestazioni esterne

Assista assume i seguenti costi, fino a CHF 500 000.– per ogni caso giuridico coperto (secondo gli artt. 6.1 e 6.2), e fino a CHF 100 000.– nell'ambito della copertura Mondo (secondo l'art. 6.3):

- a. i **costi** preprocessuali e processuali **d'avvocato per le prestazioni fornite**;
- b. le **spese di perizia** ordinate da Assista o dal tribunale;
- c. le **tasse di giustizia e spese giudiziarie** poste a carico dell'assicurato;
- d. le **indennità giudiziarie** dovute alla controparte e a carico dell'assicurato; le ripetibili o indennità giudiziarie come le spese legali riconosciute all'assicurato spettano ad Assista;
- e. le **spese di trasferta** dell'assicurato in caso di citazione giudiziaria quale imputato o parte a un procedimento, nella misura in cui queste spese (tariffa trasporti pubblici) superino CHF 100.–; in caso di trasferta all'estero, i costi sono rimborsati solo se concordati in anticipo con Assista;
- f. le **spese per traduzioni**, se ordinate da un tribunale o da un'autorità;

- g. le **spese d'incasso** delle indennità accordate all'assicurato fino all'ottenimento di un attestato di carenza beni provvisorio o definitivo, o di una comminatoria di fallimento; qualora tale procedura di incasso delle indennità abbia luogo al di fuori della Svizzera, le prestazioni di Assista sono limitate a un massimo di CHF 5 000.–;
- h. le spese di una **procedura di mediazione**, previo accordo di Assista;
- i. la **cauzione penale** per evitare una detenzione preventiva; questa prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista.

5.3 Consulenza giuridica (diritto delle persone, famiglia e delle successioni)

Negli ambiti definiti dall'articolo 11.1.j., Assista concede all'assicurato una consulenza giuridica unica. Se diviene necessario ricorrere a un avvocato, a un notaio o a un mediatore riconosciuto dallo Stato, Assista assume gli onorari fino a CHF 500.– per caso.

5.4 Valore litigioso minimo nel diritto civile

Il servizio giuridico di Assista garantisce la consulenza e la difesa degli interessi dell'assicurato in ambito extragiudiziale (prestazioni interne ai sensi dell'art. 5.1), indipendentemente dal valore litigioso. Per i litigi concernenti il diritto civile, la presa a carico di prestazioni esterne ai sensi dell'art. 5.2 è garantita se il valore litigioso supera CHF 2 000.–. Se il valore litigioso è inferiore a CHF 2 000.–, la presa a carico delle prestazioni esterne è garantita unicamente se nei confronti dell'assicurato è stata intrapresa un'azione giudiziaria dove la parte avversa è difesa da un avvocato.

5.5 Riduzione delle prestazioni

Qualora il litigio venga causato da colpa grave dell'assicurato, Assista si riserva di ridurre le proprie prestazioni proporzionalmente al grado di colpa.

5.6 Prestazioni non assicurate

Assista non prende a carico:

- il danno subito dall'assicurato e il torto morale;
- le spese che incombono a terzi o a un'assicurazione di responsabilità civile;
- le multe cui l'assicurato viene condannato.



6. Copertura territoriale

A dipendenza del rischio assicurato (secondo l'art. 11.1) valgono le seguenti coperture territoriali. Sono riservate le limitazioni previste nelle presenti condizioni generali di assicurazione:

6.1 Svizzera

La copertura Svizzera è valida per i casi giuridici sopraggiunti in Svizzera o nel Liechtenstein, a condizione che il tribunale competente sia ubicato nei territori sopra menzionati, che il diritto di questi Paesi sia applicabile e che la relativa decisione sia ivi eseguibile.

Assista assume i costi fino a CHF 500 000.–.

6.2 UE/AELS

La copertura UE/AELS è valida per i casi giuridici sopraggiunti nei paesi membri dell'Unione Europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che il tribunale competente sia ubicato nei territori sopra menzionati, che il diritto di questi Paesi sia applicabile e che la relativa decisione sia ivi eseguibile.

Assista assume i costi fino a CHF 500 000.–.

6.3 Mondo

La copertura Mondo è valida per i casi sopraggiunti in un Paese estero non incluso nella copertura UE/AELS.

Assista assume i costi fino a CHF 100 000.–.

7. Copertura temporale

7.1 Date determinanti

Sono coperti i casi di sinistro sopraggiunti durante il periodo di validità del contratto e che vengono annunciati ad Assista durante questo periodo.

È considerata come data determinante:

a. nel diritto della responsabilità civile:

la data dell'evento che ha provocato il danno.

b. nel diritto delle assicurazioni:

la data dell'evento che richiama il diritto a una prestazione nei confronti dell'assicurazione; in particolare, per prestazioni relative a un danno alla salute consecutivo a un infortunio, è determinante la

data dell'infortunio; per le prestazioni legate a malattia, è determinante la data dell'inizio dell'incapacità al lavoro.

c. nel diritto dei contratti:

la data della prima violazione pretesa o effettiva di un obbligo contrattuale.

d. nel diritto penale e penale-amministrativo:

la data della prima violazione pretesa o effettiva di una disposizione legale.

e. nel diritto delle persone, della famiglia e delle successioni:

la data del primo evento che fa sorgere il bisogno d'informazione.

7.2 Termini di attesa

I litigi derivanti da contratti che sorgono durante i primi 3 mesi dall'entrata in vigore della polizza assicurativa, dall'inclusione di nuovi rischi e/o nuove prestazioni, o di nuove persone assicurate, sono esclusi dalla copertura.

Il termine di attesa non si applica tuttavia nel caso in cui sia stata stipulata in precedenza un'assicurazione per lo stesso rischio e non sussista un'interruzione temporale di copertura.

8. Premi

a. Pagamento

Il primo premio deve essere pagato prima dell'entrata in vigore dell'assicurazione. I premi successivi devono essere pagati entro la data di scadenza.

b. Modifica

In caso di modifica dei premi, Assista comunica al contraente il nuovo premio almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Se l'assicurato non rescinde la polizza al più tardi il giorno della scadenza, il nuovo premio è considerato come accettato.

c. Rimborso

Nel caso di una rescissione del contratto da parte di Assista durante l'anno assicurativo, Assista rimborsa il premio non utilizzato.



9. Comunicazioni

Le comunicazioni di Assista al contraente sono validamente notificate all'ultimo indirizzo noto ad Assista.

Ogni cambiamento d'indirizzo deve essere comunicato immediatamente ad Assista. Le comunicazioni del contraente e degli assicurati ad Assista devono essere indirizzate a: Assista Protezione giuridica SA, chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier/GE, oppure a uno dei suoi servizi giuridici.

10. Protezione dei dati

Il contraente e le persone assicurate autorizzano Assista a procurarsi ed a trattare tutti i dati necessari alla gestione dei contratti e alla trattazione dei casi giuridici. Inoltre, Assista ha la facoltà di raccogliere informazioni utili presso terzi e di consultare i documenti ufficiali. Allo scopo di liquidare i casi giuridici, di procedere ad azioni di regresso da parte di Assista, di individuare/impedire casi di frode assicurativa, i dati potranno, se necessario, essere comunicati a terzi coinvolti o trasmessi all'estero. Assista s'impegna a trattare le informazioni ottenute con la massima riservatezza. I dati vengono custoditi fisicamente e/o elettronicamente.

Assista è autorizzata a trasmettere informazioni a successivi, co- e riassicuratori, nonché a richiedere a terzi o a un precedente assicuratore opportune informazioni sul decorso dei sinistri, in particolare ai fini dell'esame del rischio e della determinazione dei premi.

I dati relativi al contratto d'assicurazione (cognome, indirizzo, numero di telefono, anno di nascita del contraente e delle persone assicurate) sono registrati presso il Touring Club Svizzero, il quale può disporre a fini promozionali e a uno scambio all'interno del gruppo TCS.

L'assicurato autorizza Assista ad usare mezzi di comunicazione elettronici come le e-mail, i fax, ecc., per corrispondere con gli assicurati e le altre parti interessate, salvo espressa obiezione dell'assicurato. Non può essere escluso il rischio che terzi non autorizzati accedano ai dati trasmessi. Assista non assume pertanto alcuna responsabilità per la ricezione, la lettura, la trasmissione, la copia, l'uso o la manipolazione, da parte di terzi non autorizzati, di informazioni e dati di qualsiasi natura

trasmessi in forma elettronica. Le conversazioni telefoniche con il Call Center di Assista e con il Touring Club Svizzero possono essere registrate a fini formativi e qualitativi.



Protezione giuridica privata

11. Rischi

11.1 Rischi assicurati

a. Diritto della responsabilità civile

Litigi dell'assicurato concernenti il risarcimento del danno (compreso un eventuale torto morale) da lui subito in un evento per il quale un terzo risponde esclusivamente extracontrattualmente per colpa o per legge, comprese richieste di risarcimento dell'assicurato derivanti dalla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.

A questi litigi si applicano le coperture UE/AELS e Mondo.

b. Diritto dei pazienti

Litigi dell'assicurato concernenti pretese contro medici, ospedali e altri istituti medici a seguito di un errore di diagnosi o di trattamento, compresa la violazione dell'obbligo d'informazione.

A questi litigi si applica la copertura Svizzera.

Le coperture UE/AELS e Mondo si applicano tuttavia ai litigi risultanti da trattamenti di urgenza.

c. Diritto delle assicurazioni

Litigi dell'assicurato concernenti i suoi rapporti con istituti d'assicurazione, casse malati e casse pensioni, privati o pubblici, stabiliti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

A questi litigi si applica la copertura Svizzera.

d. Contratto di lavoro in qualità di dipendente

Litigi dell'assicurato con il suo datore di lavoro derivanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di funzione. In questi casi la copertura assicurativa è garantita integralmente fino a un valore litigioso di riferimento di CHF 100 000.–. Oltre questo valore, la presa a carico viene stabilita proporzionalmente in funzione del rapporto tra CHF 100 000.– e l'importo del valore litigioso. Il valore litigioso corrisponde alla somma di tutti i crediti e non agli importi esposti in eventuali azioni parziali. Questa regola si applica anche nella liquidazione extragiudiziale del litigio.

Esempio: se il valore litigioso ammonta a CHF 200 000.–, Assista assume la metà dei costi, ossia CHF 100 000.–/CHF 200 000.–.

A questi litigi si applica la copertura Svizzera.

e. Contratto di mandato propriamente detto

Litigi dell'assicurato con il suo mandatario risultanti da un contratto di mandato propriamente detto.

A questi litigi si applica la copertura Svizzera.

f. Contratto di locazione

Litigi dell'assicurato con il locatore dell'immobile in cui egli abita.

A questi litigi si applica la copertura Svizzera.

g. Diritti del consumatore e altri contratti

Litigi dell'assicurato risultanti dai seguenti contratti (lista esaustiva):

- acquisto/vendita (compreso l'e-commerce),
- permuta,
- donazione,
- locazione di beni mobili,
- prestito,
- deposito,
- credito al consumo,
- carte di credito,
- appalto,
- abbonamento,
- telecomunicazione.

A questi litigi si applica la copertura UE/AELS.

h. Diritti del viaggiatore

Litigi dell'assicurato risultanti dai seguenti contratti (lista esaustiva):

- carta di credito (utilizzata durante un viaggio all'estero),
- trasporto di bagagli e di persone,
- viaggio «tutto compreso»,
- alloggio,



- locazione temporanea (massimo 3 mesi) per utilizzo personale di un appartamento di vacanza, di una casa di vacanza, o di un'area di sosta in un campeggio.

A questi litigi si applicano le coperture UE/AELS e Mondo.

i. Diritto penale e penale-amministrativo

Difesa dell'assicurato in procedure penali o penali-amministrative dirette contro di lui per infrazioni commesse per negligenza.

Se l'assicurato viene accusato di una infrazione intenzionale, non viene fornita alcuna prestazione prima che, con decisione definitiva e senza imputazione di spese di giustizia, l'assicurato venga integralmente prosciolto nel merito dall'accusa a lui mossa, o venga riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità.

Intervento dell'assicurato in qualità di accusatore privato a tutela dei suoi diritti in relazione a un evento coperto qualora tale intervento sia necessario per far valere le sue pretese di risarcimento e torto morale a seguito di lesioni corporali.

A questi litigi si applicano le coperture UE/AELS e Mondo.

j. Consulenza giuridica nel diritto delle persone, della famiglia

(inclusi i casi relativi al matrimonio, al divorzio, all'unione domestica registrata e al concubinato), **delle successioni**. In questi ambiti, le prestazioni sono limitate a CHF 500.– per caso (vedi art. 5.3).

A questi litigi si applica la copertura Svizzera.

11.2 Rischi non assicurati

a. I rischi non menzionati nell'art. 11.1,

per esempio, il diritto fiscale e altre contribuzioni pubbliche, il diritto della proprietà intellettuale, il diritto delle società, i litigi in relazione ai rapporti con un'associazione, ecc.

b. Esclusioni generali

- I litigi dell'assicurato in qualità di:
 - datore di lavoro;
 - sportivo o allenatore professionista;
 - acquirente, proprietario, mutuatario, locatario, detentore o

conducente di veicoli a motore e veicoli nautici, nonché di roulotte/campers e rimorchi;

- proprietario o comproprietario (compresa la proprietà per piani) di edifici o terreni;
- locatore o sublocatore.
- I litigi dell'assicurato in relazione con:
 - l'acquisizione/alienazione (compravendita, permuta, donazione, ecc.) di edifici e terreni;
 - il pegno immobiliare;
 - un contratto concernente l'utilizzo a tempo parziale di immobili (multiproprietà);
 - lo studio, la costruzione, la trasformazione o la demolizione di edifici e altre opere dell'assicurato;
 - l'acquisizione/alienazione (compravendita, permuta, donazione, ecc.) di cartevalori;
 - l'investimento e la gestione di cartevalori o altri beni;
 - operazioni a termine e affari speculativi;
 - mutuo a scopo commerciale;
 - una qualsiasi attività lucrativa indipendente dell'assicurato (principale o accessoria), in cui l'assicurato assume interamente o parzialmente il rischio d'impresa, senza trovarsi in una posizione di subordinazione;
 - sua posizione di consigliere di amministrazione o funzione simile in una società semplice, commerciale o cooperativa;
 - l'incasso di pretese;
 - pretese e obblighi ceduti all'assicurato o da lui acquisiti per successione;
 - l'utilizzo di programmi informatici e di hosting di siti internet.
- La difesa da pretese in responsabilità civile avanzate da terzi nei confronti dell'assicurato.
- I litigi tra persone assicurate dalla stessa polizza, ad eccezione della difesa degli interessi giuridici del contraente.
- Le controversie subite dall'assicurato mentre questi prende parte attiva a risse e tafferugli.
- Le controversie dell'assicurato relativi alla perpetrazione di crimini



o altri delitti intenzionali, nonché dei loro tentativi.

- Le controversie risultanti da eventi bellici, sommosse, scioperi, disordini di qualsiasi genere, terremoti, eruzioni vulcaniche, altre catastrofi naturali nonché dai cambiamenti della struttura dell'atomo.
 - Le procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sovranazionali.
 - I litigi con avvocati, periti, ecc. incaricati di un caso coperto da Assista, nonché quelli con la stessa Assista.
- c.** Fanno ugualmente parte dei rischi non assicurati le pretese in risarcimento del danno e torto morale, le procedure penali e penali-amministrative e procedure simili connesse con le esclusioni sopra citate.

Annuncio e gestione di un caso giuridico

12. Annuncio

L'assicurato notifica immediatamente il caso giuridico per cui intende usufruire delle prestazioni di Assista.

Assista può rifiutare l'assunzione della totalità dei costi, se viene conferito mandato a un avvocato, si intraprendono passi legali o si interpone ricorso prima che Assista abbia dato la sua approvazione.

13. Gestione

Assista informa l'assicurato dei suoi diritti e predispose le misure necessarie alla difesa dei suoi interessi.

L'assicurato fornisce ad Assista tutte le informazioni e le procure necessarie; inoltre consegna ad Assista tutti i documenti ed elementi di prova disponibili.

Fintanto che Assista conduce le trattative, l'assicurato si astiene da ogni intervento. In particolare non affida alcun mandato, non inizia alcuna procedura giudiziaria e non accetta alcuna transazione.

14. Libera scelta dell'avvocato

Se lo richiede, l'assicurato può, ricevuta l'autorizzazione di Assista, scegliere liberamente e incaricare un avvocato territorialmente competente, qualora necessario per la difesa dei suoi interessi in quel momento.

L'assicurato è tenuto a svincolare il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti di Assista. Inoltre lo autorizza ad informare Assista sullo svolgimento del caso e a mettere a sua disposizione tutti i documenti importanti.



Qualora il sinistro coperto sopraggiunga all'estero, spetta ad Assista esaminare e decidere se conferire mandato a un legale all'estero o in Svizzera. Se appare opportuno conferire mandato a un legale all'estero, lo stesso viene designato di comune accordo tra Assista e l'assicurato. Se è necessario procedere giudizialmente con pretese civili, Assista si riserva di determinare il foro competente.

15. Divergenza di opinioni

In caso di divergenza di opinione tra l'assicurato e Assista nell'ambito di un sinistro coperto in merito alle probabilità di successo o alle misure da adottare per la sua liquidazione, Assista notifica senza indugio la propria posizione giuridica, per scritto, e informa l'assicurato del suo diritto di ricorrere a una procedura arbitrale entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Da questo momento l'assicurato risponde personalmente della salvaguardia dei termini posti a tutela dei suoi diritti. Se l'assicurato non richiede l'avvio del procedimento arbitrale entro il termine di 90 giorni, si ritiene vi abbia rinunciato.

I costi della procedura arbitrale vanno anticipati dalle parti in ragione di metà ciascuna, e in seguito posti a carico della parte soccombente. Il mancato versamento dell'anticipo spese richiesto equivale al riconoscimento della posizione della controparte.

Le parti designano di comune accordo un arbitro unico. Questi decide sulla base di un unico scambio di scritti e imputa le spese di procedura alle parti in funzione dell'esito. In caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro unico e per quanto qui non regolato si applicano le norme del Codice di diritto processuale civile svizzero.

Se, dopo un rifiuto della prestazione assicurativa, l'assicurato intenta un processo a sue spese e, con sentenza cresciuta in giudicato, ottiene una soluzione più favorevole di quella formulata per scritto da Assista o risultante dal procedimento arbitrale, Assista assume le spese necessarie conformemente alle proprie condizioni generali di assicurazione.

16. Violazione degli obblighi

Assista ha il diritto di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni, se l'assicurato viola, per propria colpa, i suoi obblighi contrattuali o legali, come ad esempio il suo dovere di informazione e collaborazione.

In particolare, in caso di violazione dei doveri di collaborazione ai sensi dell'art. 39 LCA, Assista impartisce all'assicurato un congruo termine per farvi fronte, pena la mancata copertura assicurativa.

17. Foro e diritto applicabile

- a. Per controversie in merito a questo contratto, Assista riconosce la competenza del tribunale del domicilio dell'assicurato. Se quest'ultimo non è domiciliato in Svizzera o nel Liechtenstein, è competente il giudice di Ginevra.
- b. Il presente contratto è sottoposto al diritto svizzero. In particolare valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Assista Protezione giuridica SA

Chemin de Blandonnet 4
Casella postale 820
1214 Vernier GE
Tel. 0844 888 111
Fax 0844 888 112
www.tcs-protezione-giuridica.ch



Sempre al Suo fianco: **nei 8 servizi giuridici,** in tutta la Svizzera

Assista Protezione giuridica SA
Viale Stazione 8a
Casella postale 2771
6501 **Bellinzona**
Tel. +41 58 827 65 62
Fax +41 58 827 51 57

Assista Rechtsschutz AG
Brunnhofweg 37
Postfach
3001 **Bern**
Tel. +41 58 827 66 66
Fax +41 58 827 51 67

Assista Protection juridique SA
Chemin de Blandonnet 4
Case postale 820
1214 **Vernier**
Tel. +41 58 827 21 00
Fax +41 58 827 51 07

Assista Rechtsschutz AG
Gotthardstrasse 62
Postfach
8027 **Zürich**
Tel. +41 58 827 65 66
Fax +41 58 827 50 43

Assista Protection juridique SA
Place Pépinet 1
Case postale 5016
1002 **Lausanne**
Tel. +41 58 827 15 50
Fax +41 58 827 50 52

Assista Rechtsschutz AG
Uferstrasse 10
Postfach 277
4414 **Föllinsdorf**
Tel. +41 58 827 65 63
Fax +41 58 827 51 56

Assista Protection juridique SA
Rue du Temple-Neuf 11
2001 **Neuchâtel**
Tel. +41 58 827 17 70
Fax +41 58 827 17 69

Assista Rechtsschutz AG
Brunneggstrasse 9
9000 **St. Gallen**
Tel. +41 58 827 65 64
Fax +41 58 827 51 55

Annunciate il vostro sinistro
sul sito **www.tcs.ch/sinistro**

